



COMUNE DI FORZA D'AGRO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA N. 47 DEL 30/05/2017

Reg. gen. n. 115 del 30.05.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione lavoro di una figura professionale corrispondente al profilo di operatore ecologico a tempo determinato per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta . CIG Z7C1ED2E11

PREMESSO che:

- con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla persona;
- con deliberazione di G.M. n.108 del 14.10.2015 è stato prorogato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta sino al 15.01.2016;
- che con deliberazione di G.M. n 19 del 16.02.2016 l'Amministrazione ha espresso volontà di continuare ad offrire tale servizio alla cittadinanza;
- che nella dotazione organica dell'Ente non è presente una figura da poter adibire a tale servizio e che, pertanto, è necessario avvalersi di un'agenzia per la somministrazione di lavoro temporaneo per il reperimento della figura professionale di 1 operatore ecologico, cat. A, da impiegare a tempo determinato per la durata di sei mesi, per un numero complessivo di ore 36 settimanali;

Richiamata la deliberazione di G.M. n. 21 del 31.01.2017 di "Programmazione triennale del fabbisogno di personale (periodo 2017-2019) e piano occupazionale 202017";

Richiamata la delibera di G.M. n. 82 del 30.05.2017 con cui l'Amministrazione evidenzia la volontà di continuare il servizio di raccolta porta a porta, avvalendosi del contratto di somministrazione per reperire la figura professionale necessaria a garantire il servizio;

DATO ATTO che il D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) all'art.36, come integralmente modificato e sostituito dalla legislazione succedutasi nel tempo, da ultimo con DL 1 luglio 2009 n.78 convertito in legge, dispone che:

"Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299., convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d),

dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni. Non e' possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali";

VISTO il CCNL Comparto Regioni Enti Locali del 14/09/2000, il quale all'art.2 dispone che: "Gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina della legge n.196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs, n. 29/1993 (ora D.Lgs. n. 165/2001).

VISTO il D.Lgs. 276/2003 che disciplina il contratto di somministrazione di lavoro (che sostituisce il precedente contratto di lavoro interinale o contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui al CCNL 14/09/2000) per le pubbliche amministrazioni solamente nella forma del tempo determinato, secondo quanto indicato al comma 9 art.86 D.Lgs.276/2003;

Visto il D.Lgs. 81/2015 che innova la disciplina del contratto di somministrazione per alcuni aspetti;

ATTESO che l'affidamento oggetto del presente atto si configura come un contratto commerciale di prestazione di servizi, il cui oggetto è costituito dalla fornitura di prestazioni lavorative. In forza di tale contratto l'Agenzia di somministrazione si obbliga a mettere a disposizione dell'utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, che vengono inseriti nella struttura organizzativa dell'amministrazione utilizzatrice svolgendo la propria attività nell'interesse di questi. La prestazione lavorativa così effettuata ha i contenuti tipici del lavoro subordinato, con il conseguente esercizio di potere direttivo dell'utilizzatore nei confronti del lavoratore somministrato anche se questi rimane dipendente dell'Agenzia di somministrazione;

DATO ATTO che ai contratti di somministrazione NON si applicano le disposizioni del D.Lgs.50/2016, ;

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione dei contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare - **CIG Z7C1ED2E11**

D E T E R M I N A

- a) di affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la figura professionale di 1 operatore ecologico, per un numero complessivo di 36 ore settimanali per la durata di 2 mesi (giugno-luglio 2017), all'Agenzia Plurimpresa Temporary Spa con sede in Milano Via Perglesi n.8, C.F e P.I. 12288660157- ;
- b) di impegnare la somma di €. 6.000,00 sul COD. 09.03.1 imp.233 anno 2017;

Di dare atto che la presente determinazione:

- diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Il responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa **Chiara Moralli**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'art. 1 , lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 6.000,00 sul COD. 09.03.1 imp./sub 23 del 2017..
Forza d'Agrò 30.05.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Rag. **GIUSEPPE DI SALVO**

